

N. Repertorio 23

Contratto per il servizio di pulizie e d'igiene ambientale delle Sedi
VV.F della Macro Area Piemonte/Liguria/Sardegna/ Lotto 1

Impresa FUTURO 2000 SRL con sede legale in Termini
Imerese (PA), Via Piersanti Mattarella 9, cap 90018, Codice
fiscale/Partita IVA n. 04939070829 .

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 addì 5 del mese di giugno, nell'Ufficio della Direzione
Regionale VV.F. Referente per la Macro Area/della sede del lotto 1
davanti a me, Dr. Giovanni GIORDANO, Ufficiale Rogante per i
contratti e le aste pubbliche di questa Stazione appaltante, sono
comparsi il dott. ing Cosimo PULITO, Direttore Regionale VV.F
Regione Piemonte, agente in nome e per conto dei Comandi dei
Vigili del Fuoco della Macro Area Piemonte/Liguria/Sardegna e il
Sig. Angelo NOTARO, Codice Fiscale NTRNGL48B22F553K, in
qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa FUTURO 2000 SRL,
con sede in Termini Imerese (PA), Via Piersanti Mattarella 9, Cap
90018, iscritta nel registro della C.C.I.A.A. di Palermo con il numero
di C.F./P.IVA 04939070829 e che, nel corso del presente atto, viene
più brevemente indicata con la parola "Impresa".

I medesimi, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, avendo i requisiti di legge, con il mio consenso, giusta la facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89, rinunciano alla presenza dei testimoni a questo contratto.

Premesso che, con invito in data 12 settembre 2017 si è dato avvio ad una procedura ristretta sul Sistema Dinamico di Acquisizione della Consip per l'affidamento del servizio di pulizie e d'igiene ambientale presso le Sedi VVF della Macro Area Piemonte/Liguria/Sardegna del lotto 1; che in detta procedura è rimasta aggiudicataria l'Impresa FUTURO 2000 SRL, giusta proposta di aggiudicazione e conseguente decreto.

ART. 1

PREMESSA

La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.

Volendosi ora procedere alla stipula, si conviene e si sottoscrive quanto segue.

ART. 2

OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente contratto il servizio di pulizie e d'igiene ambientale, espletato a cura dell'Impresa presso le sedi centrali e periferiche VVF richiamate negli atti di gara e che compongono la Macro Area Piemonte, Liguria e Sardegna

Nel fascicolo planimetrico facente parte integrante del presente contratto, pur se non materialmente allegato (il documento originale è agli atti della Stazione appaltante) sono riportati il numero degli edifici delle sedi sopraindicate, con i relativi indirizzi e le superfici suddivise per ciascuna Area omogenea.

L'Impresa si impegna a garantire lo svolgimento del servizio anche in caso di modifica, in aumento o in diminuzione, dei locali e/o degli spazi da pulire e/o in caso di variazione di sede, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – di seguito denominato Codice - ed alle stesse condizioni del presente contratto, secondo le modalità di calcolo indicate nell'articolo 5.

Le modalità di svolgimento del servizio sono riportate nelle tabelle prestazionali, facenti parte integrante del presente contratto, pur se non materialmente allegati .

L'Impresa si dichiara consapevole degli obblighi di riassunzione derivanti dal C.C.N.L. di categoria nei confronti del personale attualmente in servizio presso le sedi VV.F. oggetto dell'appalto. Il relativo elenco è parte integrante del presente contratto, pur se non materialmente allegato e il documento originale è agli atti della Stazione appaltante.

Dichiarazione, peraltro, già espressa nell'Offerta Economica allegata al presente contratto..

ART. 3

MATERIALI D'USO, ATTREZZATURE E PRODOTTI

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche devono essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali e nel rispetto di quanto indicato nei "Criteri Tabellari Categoria 1 Servizi di Pulizia" presentato in sede di gara.

In conformità a quanto stabilito nel Capitolato tecnico al punto 10.1.1. Indicatore di Prestazione Relativo al Servizio di Pulizia (IPP) entro 20 giorni dall'inizio del servizio il Gestore del servizio dell'Impresa dovrà recarsi presso tutte le sedi oggetto dell'appalto (art. 2) per effettuare, di concerto con il locale Responsabile del servizio, designato dalla Stazione appaltante, la verifica in merito alla

presenza presso ciascuno stabile dei macchinari e delle attrezzature, offerte dall'Impresa, nonché la conformità degli stessi alle specifiche tecniche indicate nei Criteri tabellari. A tal fine si rinvia a quanto previsto nell'allegato 1A Capitolato Tecnico Categoria 1.

In caso di eventuali difformità, sia a causa della mancanza di macchinari/attrezzature, sia nel caso che tali strumenti non risultino in condizioni di perfetta efficienza, la Sede di riferimento stabilirà un termine (non superiore a 10 gg. lavorativi) entro il quale l'Impresa sarà tenuta alla rimozione di tali inadempimenti.

Nel caso in cui ciò non avvenga nei termini prescritti, verrà applicata dalla Stazione appaltante la penale prevista dall'art. 11 del presente contratto (€ 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al completamento del parco macchine in piena efficienza).

Nel caso di impiego di macchine idropultrici che utilizzano detergenti, vanno evitate le pressioni elevate delle soluzioni irrorate e le nebulizzazioni con formazioni di aerosol.

Le operazioni di pulizia e risciacquo del materiale utilizzato devono essere codificate al personale addetto, per evitare che la pulizia si trasformi in un'involontaria distribuzione dello sporco.

La scelta del metodo e dei prodotti da impiegare (alcalini, acidi, neutri, anfoteri) deve scaturire da un esame tecnico delle situazioni contingenti:

- ☐ tipo di superficie da trattare;
- ☐ tipo di sporco (organico, inorganico);
- ☐ tipo di substrato;
- ☐ durezza dell'acqua di diluizione dei detergenti.

Tutti i prodotti chimici, i disinfettanti, i detersivi e i prodotti detergenti comuni, nonché gli ulteriori prodotti (carta igienica, sapone liquido negli appositi dosatori, prodotti di sanificazione ecc.), forniti dall'Impresa, dovranno essere conformi alle caratteristiche descritte dal citato decreto ministeriale, al paragrafo 5.3 “ Specifiche tecniche”, rispondenti alla normativa vigente in materia, autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi del par. 5.3.2. “ prodotti disinfettanti”, nonché adattarsi alla struttura e all'uso cui sono destinati.

L'Impresa è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche che dei prodotti utilizzati.

L'Amministrazione non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

L'Impresa deve sottoporre al Responsabile del servizio, tenendo conto di quanto indicato nella Relazione Tecnica, prima dell'inizio del servizio ed ad ogni variazione durante l'esecuzione dello stesso, le Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti che intende impiegare, comprendenti:

- il nome del produttore;
- le caratteristiche del prodotto;
- il contenuto in percentuale dei principi attivi;
- il dosaggio di utilizzo;
- il pH della soluzione in uso;
- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza, le indicazioni per il primo intervento;
- i numeri di telefono dei Centri Antiveleno presso i quali sono depositate le Schede di Sicurezza.
- le verifiche richieste dal D.M. 24 maggio 2012.

I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione.

Il Comando di riferimento si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.

La fornitura dei sacchi per la raccolta dell'immondizia, necessari per il rivestimento e per il successivo svuotamento dei contenitori portarifiuti urbani e dei posacenere (ove presenti), sono ad esclusivo carico dell'Impresa.

L'Impresa provvede quindi al trasporto all'esterno, nei cassonetti appositamente predisposti, dei rifiuti raccolti; inoltre provvede a dotare i servizi igienici e l'infermeria di idonei contenitori (usa e getta) e provvede altresì al relativo ritiro, trasporto e smaltimento ai sensi della vigente normativa.

ART. 4

DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà inizio il 01/07/2018 e si concluderà il 31/12/2018 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno dal 01/01/2019 - 31/12/2019.

Allo scadere del primo termine, o del secondo in caso di esercizio di opzione, l'Impresa, su richiesta della Stazione Appaltante, è tenuta ad eseguire il servizio oltre la scadenza prevista, per il periodo eventualmente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto e fino alla data di inizio del servizio da parte di Impresa subentrante.

Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nei relativi allegati.

ART. 5

IMPORTO DELL'APPALTO

Al presente contratto si perviene a seguito della stipula di quattro proroghe concesse a beneficio della precedente ditta responsabile del servizio di pulizia e che hanno coperto il primo semestre del 2018.

L'odierno appalto, pertanto, presenta un valore dimezzato rispetto a quello originariamente previsto e, più precisamente il valore di euro 583.319,79 (diconsi euro cinquecentoottantatremilatrecentodiciannove/settantanovecentesimi), comprensivo di costi fissi per la sicurezza, più IVA al 22 % per complessivi euro 711.650,14 (diconsi euro settecentoundicimilaeseicentocinquanta/quattordici centesimi) per tutti i servizi oggetto dell'appalto, come risulta dall'Offerta Economica, che formano parte integrante del presente contratto.

L'importo complessivo del contratto potrà subire variazioni in caso di modifica, in aumento o in diminuzione, dei locali e/o degli spazi da pulire e/o in caso variazione di sede (vedi art. 2).

L'importo del presente contratto verrà quindi proporzionalmente rapportato alla nuova superficie.

I prezzi unitari resteranno fissi per il primo anno di validità contrattuale.

Come indicato nella Determina a contrarre non è prevista la clausola di revisione dei prezzi.

ART. 6

CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa costituisce cauzione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16 aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% e pari ad euro 393.353,18

In caso di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa, la Stazione Appaltante ha facoltà di incamerare, in tutto o in parte, l'importo della cauzione, in misura proporzionale all'entità della parte del contratto non eseguita e del danno subito.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5 la cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente,

con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di idoneo documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del servizio. Tale documento sarà rilasciato dalla Stazione appaltante all'esito delle opportune verifiche, in particolare previa presentazione della certificazione del competente Ufficio I.N.P.S., dalla quale risulti che sono stati assolti dall'Impresa gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, assunti per lo svolgimento dei servizi appaltati. Nel caso di controversie, la cauzione sarà svincolata dopo la loro risoluzione.

ART. 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Si precisa che le fatture dovranno essere predisposte, a cadenza mensile, in modalità elettronica, come di seguito meglio specificato.

L'Impresa, ai sensi del D.M. n° 55 del 3.04.2013, art. 6, comma 1, ha l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica che dovrà contenere i seguenti dati:

- Codice Univoco Ufficio: **2CZU4V**
- Denominazione IPA Ufficio: MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO – DIREZIONE
REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL PIEMONTE – STRADA

DEL BAROCCHIO 71/73 – 10095 GRUGLIASCO (TO)

In ogni fattura elettronica dovrà esser inserita, nel campo riservato, la descrizione dell'oggetto del servizio. La dicitura dovrà essere completata con l'indicazione dell'importo corrispondente alla spesa da rendicontare.

A seguito dell'entrata in vigore della normativa dello “ split payment” ai sensi della legge n. 190/2014 cd. “legge di stabilità 2015”, art. 1 c. 629 lett. b) si precisa che le fatture dovranno contenere esplicito riferimento al regime fiscale utilizzato.

È consentita la fatturazione separata, qualora richiesta dalla mandataria o capogruppo nell'ipotesi prevista dall'art. 48, comma 13.

A norma dell'articolo 4 “Decorrenza degli interessi moratori”, commi 4 e 6 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, i pagamenti saranno disposti dalla Stazione appaltante entro il termine di 60 gg dalla ricezione della fattura, previa verifica della regolarità del D.U.R.C. relativamente ai lavoratori dipendenti, o soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'affidamento, nonché previa apposizione del nulla osta sulla stessa da parte del Responsabile del servizio di ciascuna Sede VV.F. di riferimento (di cui al successivo art. 20), a seguito di accertamento del rispetto dei dettami

contrattuali. Ai fini della verifica sull'esatta esecuzione della prestazione l'Impresa dovrà produrre idonea documentazione da cui si possa rilevare la presenza nominativa e le ore di lavoro prestate dal proprio personale nel rispetto del POA ed eventuali successive modifiche (art. 19) presentato alla Sede VV.F. di riferimento.

Tuttavia, per il pagamento delle fatture si richiama la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 3 del D.Lgs.vo n. 231 del 09/10/2002 e s.m.i.. Eventuali interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, a norma del combinato disposto dell'articolo 2 "Definizioni", lettere d), e) ed f) e dell'articolo 5 "Saggio degli interessi" del predetto Decreto Legislativo, salvo disposizioni normative sopravvenute più favorevoli per l'Amministrazione.

In caso di inadempienze si applicherà quanto previsto all'art. 11.

Il pagamento avverrà, per il tramite della Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino esclusivamente mediante bonifico sul seguente c/c bancario (indicare estremi della Banca d'appoggio).

L'Impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che esonera, in difetto di tale notificazione, le Direzioni Regionali o la sede del

lotto di riferimento per i pagamenti eseguiti, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, non è consentita la fatturazione separata, essendo la rappresentanza riconosciuta solo all'Impresa mandataria. Pertanto, la Direzione Regionale o la sede del lotto di riferimento provvederà alla liquidazione delle fatture esclusivamente a favore di quest'ultima, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 105, comma 13, lettere a), b) e c).

ART. 8

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

ART. 9

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI FLUSSI FINANZIARI

Qualora l'appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dall'art.3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari

relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 10

VERIFICHE IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L' Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11

INADEMPIENZE E PENALITÀ

La Sede VV.F. di riferimento si riserva la facoltà di disporre ispezioni per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa al Capitolato Tecnico, alle disposizioni del presente contratto, ai Criteri Tabellari, nonché alle normative vigenti in materia.

I controlli avranno ad oggetto la verifica degli elementi di valutazione indicati nei Criteri Tabellari, in particolare:

A. Certificazioni

B. Misure di gestione Ambientale

C. Divise

D. Caratteristiche tecniche migliorative

E. Formazione

F. Riduzione dei tempi per specifiche attività

G. Rispetto dei POA

H. numero del personale impiegato

In caso di inadempienza, previa contestazione scritta da parte del Comando di riferimento, su proposta del proprio Responsabile del servizio, verrà applicata una penale commisurata alla gravità.

In caso di difformità ai dettami contrattuali la Stazione Appaltante, su proposta dei propri Responsabili del servizio, con diffida scritta, potrà fissare un termine utile per la regolarizzazione o per l'eventuale applicazione della penalità. Tali regolarizzazioni non daranno luogo ad alcun compenso in quanto forniti a compensazione dell'inadeguato servizio di pulizia.

Le penali verranno applicate come di seguito specificato:

- per ogni sopravvenuta irregolarità relativa alle Certificazioni indicate nei Criteri Tabellari alla lettera A è comminata una penale di importo pari a € 500,00;

- per ogni difformità delle apparecchiature, dei macchinari e dei prodotti alle Misure di gestione ambientale, indicate nei Criteri Tabellari alla lettera B, è comminata una penale pari ad € 500,00;
- per ogni mancata ottemperanza alle norme, ai Criteri Tabellari e alle clausole del presente contratto, relative al personale impiegato nell'appalto, è comminata una penale pari ad € 500,00;
- per ogni rilevazione di non conformità a quanto indicato nei Criteri Tabellari alle lettere D, E e F è comminata una penale pari ad € 500,00;
- per ogni giorno di mancato espletamento del servizio la penale è commisurata al corrispettivo del servizio non svolto, maggiorato del 100%;
- per la non conformità delle attività sottoposte a ispezione o del loro mancato ripristino è comminata una penale complessivamente pari a 1.000,00 euro.

In caso di contraddittorio, fino alla sua definizione, l'Impresa è tenuta comunque all'espletamento del servizio; qualora non vi provveda, la Stazione Appaltante ha facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'Impresa, salva comunque l'applicazione delle previste penali.

Le penalità per inadempienza verranno conteggiate e detratte mensilmente all'atto della liquidazione della fattura del mese di riferimento.

ART. 12

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata all'Impresa la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto altresì divieto per l'Impresa di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal contratto, salvo l'autorizzazione espressa della Direzione Regionale/sede del lotto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 13

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., art. 91 e dal D.P.C.M. n. 187/1991, art. 1, l'Impresa, in caso di cambio di denominazione, cessione di azienda, trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare le modifiche avvenute, ovvero le modifiche di denominazione sociale, con copia autentica dell'atto notarile.

ART. 14

RISOLUZIONE

Ciascuna controparte avrà la facoltà di risolvere il contratto qualora l'altra parte non adempia alle proprie obbligazioni ai sensi degli artt. 1453 e 1463 del codice civile con le modalità previste all'art. 1454 del codice civile.

Inoltre, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa mediante PEC, oppure, in subordine, con raccomandata A/R, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del comma 3 del sopra citato decreto sono considerate gravi inadempienze:

- l'applicazione, nell'arco dello stesso anno, di cinque penalità, per diverse tipologie di inadempienza, ovvero tre penalità, per la stessa tipologia di inadempienza;
- violazione delle disposizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto;
- mancato assolvimento da parte dell'appaltatore degli obblighi in materia di flussi finanziari di cui all'articolo 9;
- interruzione del servizio;

- in caso di cessione del contratto e/o del credito, come esplicitato all'art. 12;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- cessione d'azienda, atti di trasformazione, fusione e scissione in contrasto con quanto disposto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016;
- concordato preventivo senza continuità aziendale, o fallimento, o stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro e/o pignoramento a carico dell'Impresa;
- rifiuto dell'esibizione dei libri matricola e/o paga delle maestranze impiegate;
- nel caso di revoca della certificazione sul Sistema di Qualità rilasciato ai sensi della norma UNI-EN ISO 9001:2015, nonché delle certificazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Nei suddetti casi la Direzione Regionale, previa intimazione scritta all'Impresa, si riserva il diritto di risolvere il contratto, anche parzialmente con riferimento a singole sedi territoriali mediante l'adozione di atti modificativi del contratto originario, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la

facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa fatta salva, comunque, l'applicazione delle previste penali.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Direzione Regionale non compenserà le prestazioni non eseguite e provvederà all'incameramento della cauzione, con riserva del risarcimento dei maggiori danni.

L'Impresa potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa, secondo quanto disposto dall'art. 2228 c.c.

ART. 15

RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno un mese (art. 1671 c.c.).

In caso di impossibilità sopravvenuta a seguito di soppressione di sede oppure nel caso in cui la vigente normativa non consenta l'erogazione del servizio con le modalità previste nel presente contratto, spetterà all'Impresa esclusivamente il corrispettivo dovuto fino al momento nel quale il recesso diviene operante, senza che l'Impresa stessa possa pretendere alcunché (art. 2228 c.c.).

ART. 16

OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'Impresa si impegna ad impiegare personale professionalmente qualificato e adeguatamente formato per l'espletamento del servizio cui è preposto e nel rispetto di quanto indicato nei Criteri Tabellari presentati in sede di gara.

Il personale addetto all'espletamento del servizio, compresi i soci delle cooperative, dovrà risultare in regola con le norme di igiene e sanità ed in particolare l'Impresa dovrà predisporre i controlli sanitari, previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare e garantire in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento, indicante anche la denominazione dell'Impresa. L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in

generale da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società/Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale ivi compresa la forma cooperativa.

L'Impresa è tenuta, inoltre, all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Nei casi di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'Impresa appaltatrice e dell'Impresa subappaltatrice, ove previsto il subappalto, si applica il Codice, articolo 30, commi 5 e 6, come richiamato dall'articolo 105, comma 13.

In particolare, qualora si rilevi un' inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante dovrà disporre, direttamente agli Enti Previdenziali ed Assicurativi, il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa.

In caso di inadempienza retributiva dell'appaltatore o del subappaltatore, la Sede VV.F. di riferimento, previa intimazione scritta al pagamento al soggetto inadempiente, potrà corrispondere, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa, fermo restando il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 14 del presente atto.

L'Impresa si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione, lotta alla delinquenza mafiosa, nonché di ogni qualsiasi altra norma che dovesse comunque avere attinenza con il rapporto giuridico di cui trattasi.

ART. 17

RISPETTO DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, a quanto disposto dall'art. 28, nonché all'adozione delle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza, indicate nel Documento Unico di Valutazione dei rischi, facente parte integrante del presente contratto, pur se non materialmente allegato (il documento originale è agli atti della Stazione appaltante).

L'Impresa deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni. mediante l'adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a

garantire l'incolumità degli operai impiegati nel servizio e dei terzi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

L'Impresa deve comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. e) del decreto legislativo sopra richiamato.

ART. 18

PERSONALE DELL'IMPRESA ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e deve essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.

Il personale dell'Impresa non dovrà avere, a proprio carico, sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi che incidono sulla moralità professionale.

Il personale dell'Impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Impresa deve assicurare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.

È facoltà della Stazione appaltante, previa segnalazione della Sede VV.F. di riferimento, richiedere all'Impresa di allontanare dal servizio il personale addetto che, durante lo svolgimento dello stesso, abbia dato luogo a motivi di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

In tal caso, l'Impresa deve provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro il termine indicato nella comunicazione della Stazione appaltante.

Si applicano, in caso di inadempimento, le disposizioni di cui al precedente art. 11.

L'Impresa, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, deve comunicare l'elenco nominativo completo del personale che intende impiegare con le esatte generalità, qualifiche e mansioni, nonché la dichiarazione che, dai controlli effettuati, lo stesso non ha, a proprio carico, sentenze di condanna di cui sopra.

L'elenco nominativo deve essere, altresì, corredato della copia di un valido documento di riconoscimento.

Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, anche temporanee, deve essere comunicata al Responsabile del servizio della Sede VV.F. di riferimento, previa accettazione, prima che il nuovo personale sia avviato all'espletamento del servizio.

Le stesse informazioni richieste per il personale impiegato nell'appalto devono essere fornite per il personale di riserva o in sostituzione.

Ciascun lavoratore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e/o altro sistema identificativo idoneo e l'indicazione del datore di lavoro (art. 20, comma 3 ed art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008)

ART. 19

OBBLIGHI E ONERI DELL'IMPRESA

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente contratto e allegati.

L'impresa deve redigere il Piano Operativo della Attività (POA) quale programma mensile, su base giornaliera, con la schedulazione, anche in forma grafica, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento nel rispetto di tutte le indicazioni date dalla Stazione Appaltante. Tale POA viene elaborato nel rispetto dei metri quadri risultanti dagli atti di gara, dal quale devono anche risultare le maestranze impiegate nei diversi lavori ed i relativi orari di svolgimento del servizio.

Il suddetto Piano Operativo deve essere presentato prima dell'inizio dell'appalto, ai fini di una ottimizzazione o adeguamento dello stesso a particolari esigenze logistiche e/o strutturali. Inoltre, devono essere formalmente concordate con la Sede VV.F. di riferimento eventuali

variazioni, ad esempio in caso di rideterminazione della metratura delle superfici, così come previsto dall'art. 5.

L'Impresa deve nominare e comunicare alla Sede VV.F. di riferimento, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il nominativo di un proprio responsabile qualificato, (più avanti indicato come "Gestore del Servizio"), per assicurare che il servizio sia svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti. Tale Gestore deve essere reperibile in ogni momento dello svolgimento del servizio, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata a causa della sua indisponibilità. Egli ha il compito di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere nell'esecuzione del presente contratto.

L'Impresa provvederà anche a nominare contestualmente un sostituto, che opererà in caso di assenza del responsabile e ne darà comunicazione entro i termini suddetti all'Amministrazione.

L'Impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni causati, alle persone o alle cose, arrecati nel corso dell'espletamento del servizio o a seguito della sua esecuzione.

A copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi che possano conseguire dall'esecuzione del presente contratto si allega copia della polizza assicurativa n. 1/35156/60/147500096 del 21/01/2018, rilasciata da Unipol Sai.

L'Impresa si impegna a produrre, ad ogni scadenza, copia della polizza assicurativa debitamente rinnovata.

L'Impresa si assume l'onere di sollevare la Stazione Appaltante e le Sedi VV.F. di riferimento da ogni azione che possa essere intentata nei suoi confronti ed a costituirsi per esso, se richiesto, in ogni controversia giudiziaria a qualsiasi titolo proposta in conseguenza di danni, infortuni o pregiudizi derivanti dall'appalto.

L'Impresa, in ogni caso, deve comunque provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni viene effettuato congiuntamente alla presenza di idonei rappresentanti delle parti contraenti. A tale scopo, la Sede VV.F. di riferimento comunica per iscritto con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'Impresa di intervenire. In caso di mancata collaborazione da parte dell'Impresa, la stessa Sede procede autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che deve essere corrisposto dall'Impresa.

L'Impresa si obbliga a comunicare tempestivamente ogni eventuale causa che possa, prevedibilmente, modificare le modalità e l'entità del servizio previsto nel POA e concordare soluzioni alternative con

l'Amministrazione; si obbliga, altresì, ad apportare variazioni al POA senza sollevare eccezioni o pretese di qualsiasi natura, in caso di comunicazione di particolari esigenze operative o di servizio o straordinarie.

Rimane a cura e a carico dell'Impresa l'approvvigionamento sia di tutti i materiali e prodotti da fornire (sapone liquido, carta igienica, ecc.) che dei prodotti, dei materiali, delle macchine e/o attrezzature necessarie all'espletamento di tutto il servizio previsto nella documentazione di gara.

In particolare, l'Impresa dovrà fornire asciugamani di carta a perdere che dovranno essere preventivamente accettati dall'Amministrazione, da collocare negli appositi distributori, installati nei locali dei servizi igienici.

Al momento della cessazione del rapporto contrattuale, l'Impresa si impegna a lasciare i locali delle sedi VV.F. oggetto dell'appalto liberi da cose di sua proprietà.

L'Impresa garantisce che il personale adibito al servizio è a tutti gli effetti da essa dipendente. Si impegna, altresì, ad impiegare il suddetto personale nelle entità numeriche adeguate a svolgere il servizio sopraindicato.

In caso di assenza, per qualsiasi motivo, del personale impiegato, l'Impresa deve comunque garantire il corretto svolgimento del servizio e nel contempo si impegna a garantire al personale che sostituisce le medesime condizioni contrattuali del personale sostituito.

In presenza di situazioni particolari, quali agitazioni sindacali e/o scioperi del personale addetto al servizio, lo stesso deve essere comunque erogato con le modalità e i tempi previsti dai Criteri Tabellari e dal POA, senza alcun onere aggiuntivo.

Qualora l'Impresa non sia in grado di ottemperare, la Sede VV.F. di riferimento provvede al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

L'Impresa è tenuta, in ogni caso, a darne preventiva e tempestiva comunicazione, nonché a garantire almeno un servizio di emergenza.

Qualora quest'ultimo non venisse garantito, la Stazione Appaltante, previa segnalazione della Sede VV.F. di riferimento, si riserva la facoltà di provvedere tramite terzi, addebitando all'Impresa le spese sostenute, fermo restando il diritto di risolvere il contratto a norma dell'art. 14.

ART. 20

ONERI E OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE E DELLE SEDI DI RIFERIMENTO.

La Sede VV.F. di riferimento si obbliga a fornire, a proprie spese, energia elettrica (luce e forza motrice) e acqua per lo svolgimento del servizio e a dare comunicazione all'Impresa di ogni eventuale causa che possa, prevedibilmente, modificare le modalità e le entità del servizio previsto

(guasti agli impianti, sospensioni e/o riduzioni dell'attività, mancanza di energia ecc.) per concordare soluzioni alternative.

Per far fronte ad eventuali particolari esigenze operative e/o di servizio e/o straordinarie, la sede di riferimento:

1. deve dare tempestiva comunicazione all'Impresa delle eventuali variazioni da apportare al POA;
2. si obbliga ad ottemperare nei confronti dell'Impresa a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 derivanti dall'affidamento di un appalto all'interno della propria struttura;
3. comunica all'Impresa il nominativo del proprio Responsabile del Servizio, e eventuali collaboratori, che avranno il compito di verificare il rispetto da parte dell'Impresa di quanto previsto dal presente contratto e dai suoi allegati, facenti parte integrante dello stesso, sia ai fini del rilascio del nullaosta necessario per la liquidazione delle fatture mensili, che per la rilevazione di eventuali inadempienze.

Il Responsabile deve, altresì, segnalare e concordare con l'Impresa eventuali variazioni al POA, nonché dare comunicazione all'Impresa di ogni eventuale causa che possa prevedibilmente modificare le modalità e l'entità del servizio previsto, per concordare soluzioni alternative. Il Responsabile, inoltre, accerterà periodicamente il livello di gradimento del

servizio e ne comunicherà gli esiti all'Impresa al fine di individuare ulteriori condizioni e soluzioni migliorative del servizio.

Il Responsabile del servizio comunica all'Impresa la data delle ispezioni, sulla base di check – list appositamente predisposte (vedi “APPENDICE 1 AL CAPITOLATO TECNICO CHECK LIST DI CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA”), allo scopo di introdurre elementi migliorativi o azioni correttive. Le ispezioni saranno effettuate direttamente dal Responsabile o da un suo collaboratore.

ART. 21

DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti legali l'Impresa elegge domicilio in Termini Imerese (PA) presso la sede legale dell'Impresa situata in Via Piersanti Mattarella, 9. Per eventuali controversie nascenti dall'attuazione del presente contratto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Torino, ove ha sede la Stazione appaltante, con esclusione dei Fori facoltativamente alternativi a norma dell'art. 25 del codice di procedura civile.

ART. 22

SUBAPPALTO

E' previsto il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

I servizi da subappaltare, già indicati in sede di offerta sia in termini prestazionali, sia economici, non dovranno in ogni caso superare il 30% dell'appalto.

Almeno venti giorni prima dell'inizio del servizio, l'Impresa aggiudicataria dovrà depositare presso la sede della Stazione appaltante il/i contratto/i di subappalto. I contratti dovranno essere altresì corredati della certificazione prevista dalla vigente normativa attestante il possesso, da parte dei subappaltatori, dei necessari requisiti per lo svolgimento dei servizi assegnati.

Nel caso di accertata impossibilità (formalmente documentata) di affidare il subappalto ad uno dei soggetti indicati dall'Impresa all'atto dell'offerta, il nuovo affidamento può avvenire solo su autorizzazione della Stazione appaltante previo accertamento dei requisiti d'idoneità previsti.

La Direzione regionale/la sede lotto di gara provvederà alla liquidazione delle fatture all'Impresa appaltatrice, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13.

Ai fini del D.Lgs.n. 276/2003, art. 29, comma 2, all'inizio dell'appalto, l'Impresa appaltatrice dovrà trasmettere alla Direzione Regionale il codice fiscale dei lavoratori impiegati nel subappalto.

Ai fini della liquidazione delle fatture a favore dell'appaltatrice, quest'ultima dovrà trasmettere alla Direzione Regionale la documentazione attestante l'avvenuto versamento, da parte dell'Impresa subappaltatrice, delle ritenute fiscali, nonché dei contributi previdenziali e assicurativi, relativi ai lavoratori impiegati nel subappalto.

ART. 23

AVVALIMENTO

Si applica l'art. 89 del Codice. L'aggiudicatario e l'Impresa ausiliaria, che nel corso della procedura ristretta ha messo a disposizione i propri requisiti economico-finanziari richiesti dal Bando di Gara, sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 89, comma 5, del Codice.

ART. 24

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa, nell'espletamento del servizio, è tenuta all'osservanza ed all'applicazione delle disposizioni contenute nella propria Offerta, con particolare riferimento ai Criteri Tabellari.

L'Impresa, altresì, si obbliga ad eseguire il servizio secondo quanto stabilito nella documentazione di gara.

ART. 25

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non riportato espressamente nel presente contratto e nei relativi allegati, l'appalto sarà regolato dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento a:

- dal Codice Civile;
- dalla Legge e dal Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche;
- dal D.P.R. n. 207 del 2010 per la parte ancora vigente, se applicabile al presente contratto;
- dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal Decreto Legislativo n. 81/2008;
- dal D.Lgs. n. 159/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012;
- Allegato 1 al decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012 recante “ Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura dei prodotti per l'igiene”;

- dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di diritto privato.

ART. 26

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali e di registrazione restano a carico dell'Impresa.

ART. 27

ALLEGATI

Il presente atto si compone degli allegati, prodotti in bollo, di seguito indicati:

1. Aggiudicazione
2. Offerta economica
3. Criteri tabellari
4. Verbali di gara
5. Certificato Camera di Commercio
6. DURC
7. Documento attestante il deposito cauzionale
8. Polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi
9. Elenco personale attualmente in servizio

Si dà atto che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), pur non comparando nell'elenco degli allegati, rientra nella documentazione della Stazione Appaltante inerente il presente contratto.

ART. 28

APPROVAZIONE

Il presente atto, che vincola l'Impresa contraente fin dal momento della sottoscrizione, impegnerà la Direzione Regionale ed i Comandi di riferimento soltanto dopo che sarà stato approvato ed il relativo decreto sarà stato registrato presso gli organi competenti.

Il presente contratto viene formato in modalità elettronica, mediante apposizione della firma digitale di me, Ufficiale Rogante, ai sensi della Legge n. 221/2012, art. 6, comma 13. Il presente contratto consta fin qui di numero 39 pagine e viene da me letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano e sottoscrivono mediante le proprie firme digitali, apposte in mia presenza, previo accertamento dell'identità personale delle predette parti, di cui io, sottoscritto, Ufficiale Rogante sono certo.

IL DIRETTORE REGIONALE

L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. per esplicita accettazione degli articoli 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 28, del presente contratto.

L'IMPRESA

L'UFFICIALE ROGANTE
